

Sent. N° 1204/2019
R. G. N° 59/2015

N° 59/2015

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:

- SCOTTO di CARLO dott.ssa Rosa Presidente
- COCCHIA dott. Paolo Consigliere rel.
- SCARAFONI dott. Stefano Consigliere

nell'udienza di discussione del 13/3/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

INPGI rappresentato e difeso dall' Avv.to B.E. Pontecorvo

APPELLANTE

E

██████████ ██████████ ██████████ Srl, rappresentato e difeso dall' avv.to
M. Cimbalo

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 15/7/'14

CONCLUSIONI:

come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso con cui l'odierna appellata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per € 14.040,63 —oltre interessi e spese— per contributi e sanzioni di legge, dovuti in riferimento ai rapporti di lavoro tra la predetta società e i giornalisti ██████████ e ██████████ (riferiti al periodo compreso tra aprile 2010 e gennaio 2011).

Il Tribunale, in particolare riteneva sussistente il credito contributivo per [REDACTED] escludeva quello per [REDACTED], ritenendo inidonee le prove articolate dall'INPGI a dimostrazione della subordinazione; revocava pertanto il decreto ingiuntivo e condannava la resistente al pagamento della minor somma di € 8.218,63; compensava per la metà le spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello l'INPGI, lamentando:

l'omessa valutazione della documentazione allegata al verbale ispettivo ed in particolare delle dichiarazioni acquisite dello stesso [REDACTED] e dei suoi collaboratori; documentazione non validamente contestata da controparte con offerta di prova contraria.

l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di lavoro giornalistico subordinato.

il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.

Si costituiva l'appellata replicando ai motivi di gravame.

Ammesse ed espletate prove testimoniali, all'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.

La prova testimoniale espletata in appello ha dato il seguente esito.

il teste [REDACTED] ha dichiarato: "ADR: Anch'io ho lavorato presso l'emittente televisiva [REDACTED] dal 2010 per un paio d'anni." (quindi copre l'intero periodo contestato relativamente alla posizione di [REDACTED]) "ADR: Mi occupavo di montaggio video, delle riprese e della messa in onda. ADR: Ho lavorato insieme con [REDACTED] io lo vedevo arrivare in studio la mattina e verificare tramite computer le notizie ANSA e i comunicati stampa che ci arrivavano. Si decidevano quindi i servizi, le interviste da effettuare, da mandare in onda al telegiornale che andava in onda ogni giorno per circa 45 minuti. Era [REDACTED] che conduceva in studio il TG e mandava in onda i servizi realizzati. La scelta degli argomenti da trattare a volte li decideva lui autonomamente (...) e più raramente era il proprietario ad indicargli il tipo di attività da svolgere, anzi (...) il Direttore responsabile della testata tale [REDACTED] ADR: Ogni settimana poi si teneva una trasmissione specifica denominata [REDACTED], condotta sempre da [REDACTED]. Gli argomenti di questa trasmissione traevano sempre spunto da documenti inviati da [REDACTED]. Ricordo che c'era anche una trasmissione denominata [REDACTED] a cui collaborava sempre [REDACTED]. Al mattino inoltre vi era in video anche la rassegna stampa, gli argomenti e la scelta dei giornali (...) era fatta da [REDACTED] senza l'ingerenza di altri. ADR: La mattina lavorativa tipo del ricorrente era la mia stessa in quanto lavoravamo in coppia, era in studio fino alle 10,30, poi si usciva per realizzare i servizi esterni, quindi si rientrava per realizzare il montaggio di quanto da trasmettere durante il TG. ADR: La giornata lavorativa si concludeva intorno alle 13,15 con la messa in onda del TG che non veniva seguito né da me né dal [REDACTED]. Quanto appena descritto andava dal lunedì al sabato."

l'altro teste, [REDACTED] ha riferito: "ADR: Ero il Direttore responsabile dell'emittente TV [REDACTED]. ADR: [REDACTED] si occupava principalmente della preparazione del telegiornale che andava in onda tutti i giorni della settimana, tranne la domenica. ADR: Era lui che sceglieva gli argomenti da trattare, i servizi da effettuare. Io non mi sono mai ingerito in questa scelta, mi ero solo raccomandato di rispettare il contraddittorio con le persone eventualmente coinvolte in qualche vicenda di cui lui si occupava. ADR: [REDACTED] si occupava anche di una rubrica riguardante le imprese, che andava in onda una volta la settimana, anche se non tutte le settimane. (...) ADR: Io non ero presente in studio avendo un impiego pubblico. Non essendo presente non sono in grado di quantificare l'impegno giornaliero di [REDACTED]. ADR: Io non avevo dato nessun orario di lavoro a [REDACTED], lui aveva le chiavi

dello studio e andava quando voleva. ADR: Se il [redacted] era assente, ma ciò sarà capitato raramente, mandavamo in onda il TG con servizi registrati tempo addietro oppure servizi su argomenti vari, non curati da [redacted] ma curati da un'altra collaboratrice, tale [redacted]."

Tali acquisizioni testimoniali hanno confermato quanto già emerso in sede ispettiva ove risultava che [redacted] si occupava per l'emittente gestita dalla resistente della rassegna stampa; di realizzare servizi televisivi, di condurre il TG; tutti i giorni con impegno lavorativo dalle 9 alle 14; pur essendo [redacted] autonomo nella scelta degli argomenti, si realizzava tuttavia un vincolo di prestazione costituito nell'assicurare la realizzazione del palinsesto televisivo.

Per giunta anche il contratto sottoscritto con il ricorrente presenta clausole particolari che indirizzano nel senso di un rapporto di lavoro subordinato: si veda in particolare l'**art 5 sull'obbligo del [redacted] di adeguarsi alle direttive esecutive, organizzative e operative** che saranno impartite da [redacted]; nonché l'**art 7 sul controllo del datore di lavoro circa gli impegni presi**.

Si rammenta che per la figura del collaboratore fisso, risultano caratterizzanti il requisito della subordinazione non già la mera continuità di fatto nella redazione di articoli e nella raccolta delle notizie in un determinato settore informativo quanto piuttosto che tale attività risponda ad uno specifico impegno giuridico che vincola il giornalista a dover rispondere ad ogni richiesta esplicitata dall'azienda per soddisfare le esigenze di informazione del giornale; per effetto del conferimento di tale impegno, il collaboratore fisso, pur non essendo obbligato ad osservare orari di lavoro ed obblighi di presenza in redazione, è obbligato a tenersi a disposizione tra una prestazione e l'altra. Tale connotazione dell'obbligo della prestazione lavorativa del giornalista subordinato risponde all'interesse della impresa editoriale *che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra* (Cass., n. 11065 del 2014).

Ebbene si ritiene di poter affermare che la prestazione del [redacted] non era liberamente autodeterminata, atteso che lui era il conduttore esclusivo del TG (nonché l'autore pressoché esclusivo dei servizi e delle notizie messe in onda) che andava in onda tutti i giorni ad orario predefinito, secondo le determinazioni dell'emittente; per giunta egli era responsabile di due rubriche fisse.

Conclusivamente la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nel senso dell'accertamento dell'obbligo contributivo a carico dell'odierna appellata anche per il giornalista [redacted] nella incontestata misura di contributi e sanzioni (calcolate fino al 2/2/12) di € 5.822,00.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'odierna appellata..

In accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto,

condanna [redacted] Srl anche al pagamento del complessivo importo di € 5.822,00, oltre ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 2/2/12.

Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida per il primo grado in € 2600,00 e per l'appello in € 3000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA

Roma 13/3/2019

Il Presidente

Il Cons.est.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO
dot.ssa *[Handwritten signature]* M. A. MARIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 MAG 2019
IL FUNZIONARIO
dot.ssa *[Handwritten signature]* M. A. MARIANO